

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI
AGGIUNTIVI**

Tra

ENEL ENERGIA S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125 - 00198 Roma, capitale sociale € 1.414.000 i.v., numero iscrizione al registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 12845340152, REA n. 924057, rappresentata dall'ing. Luca Dal Fabbro, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della Società (nel seguito indicata come ENEL ENERGIA);

e

Unione Commercianti Piacenza, con sede legale ed amministrativa in Strada Bobbiese 2 - 29100 Piacenza PC codice fiscale 80005030335, rappresentata da Francesco Meazza, nella sua qualità di Presidente (nel seguito indicato come Unione Commercianti),

nel seguito, quando congiuntamente intese, dette "Le Parti".

Premesso che:

- A. Il processo di liberalizzazione nel settore dell'energia attivato con il decreto Bersani e con il decreto Letta ha dato la possibilità alle imprese di accedere al mercato libero per l'acquisto di energia elettrica e gas. Dal 1° luglio 2004, infatti, la soglia di idoneità per avere accesso al mercato libero si è ridotta, permettendo a tutti i soggetti titolari di Partita Iva di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
- B. Enel Energia, opera nel settore della commercializzazione dell'energia elettrica e altri prodotti energetici alle condizioni del libero mercato, attraverso il presente accordo instaura con l'**Unione Commercianti** un rapporto di partnership che prevede la fornitura d'energia elettrica e altri prodotti aggiuntivi agli Associati dell'**Unione Commercianti**, ponendo in essere con lo stesso anche una collaborazione che valorizzi le reciproche finalità e competenze nell'interesse degli Associati.
- C. **L'Unione Commercianti** opera nell'interesse degli Associati (di seguito Clienti o Associati) per individuare tra i potenziali fornitori del libero mercato un grossista disponibile a somministrare a dette Imprese energia elettrica e fornire altri prodotti aggiuntivi, a condizioni uniformi e competitive, volte a garantire modalità di fornitura rispondenti alle specifiche esigenze, negoziando con il fornitore prescelto le principali condizioni delle forniture da attivare;
- D. Le Parti intendono sviluppare con il presente Accordo Quadro (di seguito "Accordo") una serie di iniziative per la diffusione, la realizzazione di servizi e lo sviluppo di prodotti specifici per le attuali e future esigenze del mercato dell'Energia da fornire agli Associati dell'Unione Commercianti.
- E. Le Premesse costituiscono parte integrante al presente Accordo.



Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto

Le parti si prefiggono con il presente Accordo, oltre la fornitura di energia elettrica e servizi aggiuntivi meglio specificati nel prosieguo del presente atto, di sensibilizzare, informare, istruire gli Imprenditori dell'**Unione Commercianti** mediante una costante azione sinergica, al fine di permettere agli stessi la più efficiente e consapevole acquisizione di energia elettrica nel libero mercato, ponendo in essere le condizioni affinché gli stessi siano in grado di effettuare scelte tecnico - economico efficaci, razionali, puntuali e vantaggiose. L'Unione Commercianti s'impegna tramite i propri canali istituzionali ad operare per la massima diffusione dei prodotti offerti da Enel Energia, veicolando altresì verso Enel Energia richieste specifiche che gli Associati avanzeranno in materia di energia elettrica.

Impegni delle parti

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare ai fini di cui all'oggetto del presente Accordo per quanto di loro competenza, in particolar modo desiderano definire quanto di seguito:

- a) *Condizioni e prezzi di fornitura - contratti*
- b) *Servizi Aggiuntivi*
- c) *Azioni di Co-Marketing*
- d) *Modifiche e durata dell'Accordo*

A) Condizioni e prezzi di fornitura- Contratti -

1. Enel Energia ha creato diversi prodotti nell'ambito delle sue competenze e pertanto ritiene di poter mettere a disposizione degli Associati dell'Unione Commercianti un portafoglio prodotti che, a seguito di un'attenta analisi può essere adattato alle diverse richieste, pertanto Enel Energia proporrà diverse configurazioni d'offerta affinché gli Associati possano scegliere quello che meglio si adatta alle loro esigenze.
2. Enel Energia s'impegna a fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità, tutta l'energia elettrica necessaria ai singoli Clienti che intenderanno aderire all'offerta.
3. I contratti, che regoleranno i rapporti commerciali per la fornitura di energia elettrica, saranno stipulati direttamente tra Enel Energia ed il singolo Cliente, in linea con quanto previsto dal presente Accordo Quadro.
4. In particolare detto contratto stabilirà le condizioni economiche e le modalità di erogazione della fornitura di energia, del servizio di trasporto, dei servizi di rete e



di ogni altro onere nella misura prevista dalla normativa vigente e successive modifiche o integrazioni.

5. I contenuti dell'offerta commerciale di Enel Energia e le condizioni Tecnico - Economiche dei prodotti di Enel Energia per l'anno 2006 sono riportati nell'allegato al presente Accordo (Scheda Prodotti) e nei sub allegati per singola offerta e singolo prodotto.
6. L'offerta economica per ogni singolo prodotto sarà effettuata alle migliori condizioni di mercato praticate da Enel Energia. Ogni trimestre i prezzi e le condizioni di riferimento che verranno applicati ai Clienti che chiederanno l'adesione nel periodo considerato saranno concordate preventivamente tra Enel Energia e l'Unione Commercianti che avrà modo di verificare l'effettiva convenienza delle proposte di Enel Energia in relazione alle evoluzioni del prezzo di mercato dell'energia.
7. L'Unione Commercianti s'impegna tramite i propri canali istituzionali ad operare per la massima diffusione dei prodotti di ENEL ENERGIA la cui descrizione è dettagliata nell'allegato 1 (Scheda Prodotti) e, di comune accordo, delle nuove offerte che saranno presentate da ENEL ENERGIA all'Unione Commercianti durante la vigenza del presente documento.
8. L'Unione Commercianti s'impegna a fornire con cadenza periodica da concordare, i riferimenti dei Clienti interessati ai prodotti di Enel Energia; in particolar modo L'Unione Commercianti fornirà i nominativi delle Aziende, la ragione sociale, i nominativi di contatto, elementi di reperibilità (n° telefono, fax, e.mail, etc.) la classificazione merceologica di appartenenza, la potenza contrattuale disponibile in kW. e qualunque altro elemento necessario al fine di poter formulare un'offerta puntuale e mirata al singolo Cliente mediante l'unità territoriale di competenza di Enel Energia.
9. L'Unione Commercianti s'impegna a veicolare verso ENEL ENERGIA le richieste specifiche che gli Associati avanzeranno in materia di energia elettrica consentendo eventuali parametrizzazioni delle offerte
10. L'Unione Commercianti e ENEL ENERGIA si danno atto che è di reciproco interesse stabilire incontri periodici tra le Parti al fine di verificare l'effettivo andamento della collaborazione monitorando l'andamento delle adesioni alle offerte, eventuali azioni correttive e stabilendo di comune accordo nuove iniziative da sottoporre agli Associati.

B) Servizi a valore aggiunto

1. Enel Energia garantirà all'Unione Commercianti una costante assistenza e consulenza agli Associati, attinente il rapporto di fornitura, tramite un contact center con numero verde "800.900.161", attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Per i Clienti di maggior rilevanza, come meglio individuati dall'Unione Commercianti, Enel Energia garantirà un rapporto di consulenza tramite la propria rete di Account Manager volto a monitorare l'andamento della fornitura e individuare possibili soluzioni ed innovazioni.



2. In particolare Enel Energia fornirà i seguenti servizi aggiuntivi:

- Attraverso il proprio sito internet, servizio di Web Data Management per il monitoraggio dei consumi d'ogni singolo sito, archivio informatico delle fatture, informazioni sulle evoluzioni del mercato e altre informazioni inerenti la fornitura;
- Analisi e ottimizzazione dei costi di trasporto;
- Affinamento delle previsioni dei consumi attraverso un'azione congiunta di monitoraggio e analisi;
- L'eventuale espletamento di specifici servizi accessori quali risk management, energy service, trasmissione di fatture per via telematica (EDI), ecc... che potranno essere offerti da Enel Energia e richiesti dai Clienti, formerà oggetto di separati accordi.

C) Azioni di Co - Marketing

1.1. L'Unione Commercianti e Enel Energia concordano sul reciproco interesse di attuare congiuntamente azioni di Co-Marketing, quali a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

1.1.1. Divulgare i Brand "100% Energia Verde" e Energia Rosa con le modalità di cui all'art. 2.2 in quanto elementi di innovazione e di sviluppo in tema ambientale e sociale.

1.1.2. Inserire nelle fatture commerciali da inviare ai Clienti messaggi promozionali congiunti inerenti nuove iniziative e nuove attività.

1.1.3. Realizzazione di specifici collegamenti sui siti internet dell'Unione Commercianti ed Enel Energia come ad esempio: banner pubblicitari, link a siti di aziende delle Parti, iniziative realizzate in partnership, ecc.

1.2. Ogni altra iniziativa o azione ritenuta efficace sarà concordata tra le Parti così come previsto al punto 2.2.4 e qualora rientri nelle casistiche di cui al punto 3.3 formerà oggetto di specifici Accordi.

D) Modifiche e durata dell'accordo

Il presente ACCORDO QUADRO decorre dal 1° novembre 2005 e scade il 31 dicembre 2006. Nel caso in cui non sia data disdetta scritta da comunicarsi con 3 mesi di preavviso, il presente accordo si prevede tacitamente rinnovato. In ogni caso le Parti si riservano di negoziare in ogni momento le modifiche del presente accordo rese necessarie o opportune dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Risoluzione controversie

Nel caso in cui insorgano controversie in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, le Parti si impegnano a



comporre amichevolmente la controversia entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui la Parte che vi ha interesse lo richiama all'altra. In caso di mancato accordo, nel termine indicato, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Affidamento di servizi a terzi

Per l'esecuzione delle prestazioni previste o richiamate dal presente Accordo Enel Energia ha facoltà di avvalersi di società appartenenti al Gruppo Enel o terze, restando in ogni caso unica responsabile nei confronti dell'Unione Commercianti e dei Clienti dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Il presente accordo è redatto in due originali, siglati e sottoscritti da entrambe le Parti, di cui uno per Enel Energia ed uno per l'Unione Commercianti

ROMA,

Unione Commercianti

ENEL ENERGIA

